



REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE

SOMMARIO

<i>Premessa</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Strumenti</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Metodologie</i>	<i>pag.</i>
<i>2/3</i>	
<i>Art. 1 - La Struttura Formativa Federale</i>	<i>pag.</i>
<i>3/4</i>	
<i>Art. 2 - Il Comitato Tecnico Scientifico</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 3 - I Ruoli Federali</i>	<i>pag.</i>
<i>4/5</i>	
<i>Art. 4 - Albo Nazionale Federale</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 5 - L'Attività Formativa</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 6 - I Centri di Formazione Federale</i>	<i>pag.</i>
<i>7/8</i>	
<i>Art. 7 - La Formazione Decentrata</i>	<i>pag. 8</i>

Premessa

L'attività di formazione rappresenta una delle strutture portanti di ogni organizzazione, in quanto può e deve saper coinvolgere tutte le figure attive che operano alla base: nel nostro caso il tecnico, il dirigente, l'accompagnatore, il volontario e più in generale tutti coloro che contribuiscono alla crescita del movimento ma soprattutto dell'atleta che ne è il beneficiario privilegiato.

La formazione è infatti:

1. Strumento a supporto di processi di cambiamento,
2. Strumento per la soluzione di deboli percorsi di adeguamento delle competenze detenute dai diversi ruoli,
3. Strumento di omogeneizzazione di linguaggi e competenze, in considerazione che nelle organizzazioni più alta è l'omogeneità, più si ha una cultura condivisa, migliori sono i risultati organizzativi.

I risultati positivi non sono occasionali, né ci si può affidare ad interventi saltuari e poco sistematici, occorre una vera e propria strategia formativa che richiede un respiro non di breve periodo, ma un'ottica pluriennale di programmazione e di interventi.

In tale ottica e viste le premesse occorre precisare come intendiamo procedere:

1. Con quali strumenti
2. Con quali metodologie
3. Con quali convergenze-collaborazioni
4. Con quali contenuti
5. Per quali figure

Strumenti:

Formazione a distanza (FAD), formazione diretta, formazione in aula.

Metodologie:

La migliore strutturazione delle attività formative fa riferimento a quanto elaborato sin qui dall'ISFOL, una struttura che consente di creare un contenitore onnicomprensivo che potrebbe dare quindi la risposta alla estrema eterogeneità dei diversi ruoli che compongono il mosaico FISDIR. L'ISFOL ha infatti elaborato una struttura formativa che fa riferimento a tre livelli di formazione, PER TRE LIVELLI DI COMPETENZE

1. COMPETENZE DI BASE
2. COMPETENZE TRASVERSALI
3. COMPETENZE TECNICO- OPERATIVE

- **Competenze di base:** l'insieme delle conoscenze (e delle loro capacità d'uso) che costituiscono sia la base minima di conoscenze per stare in FISDIR, sia il requisito per l'accesso a qualsiasi percorso di formazione ulteriore.

- **Competenze trasversali:** le competenze trasversali (comunicative, relazionali, di problem solving, ecc.) entrano in gioco nelle diverse situazioni FEDERALI e consentono al soggetto di trasformare i saperi in un comportamento OPERATIVO efficace in un contesto specifico.
- **Competenze tecnico operative:** le competenze tecnico professionali sono costituite dai saperi e dalle tecniche connesse all'esercizio delle attività richieste dai processi OPERATIVI nei diversi ambiti professionali.

Per l'acquisizione di dette competenze, daremo luogo ad un sistema formativo **modulare e flessibile**, sintetizzato nella seguente tabella riassuntiva dei moduli formativi

Competenze di base	Competenze trasversali	Competenze operative	note
Aspetti medici dell'autismo	Comunicazione	Attività motoria preliminare	
Storia e evoluzione della FisDir	Leadership e dinamiche di gruppo	Didattica e elementi di tecnica per tutte le attività sportive riconosciute da FISDIR	
Sport - scuola	Problem solving	L'allenamento per gli atleti agonisti	
Il Ritardo mentale e le sue classificazioni	Strumenti di valutazione e diagnosi riferite ai singoli e al gruppo	Regolamenti tecnici di disciplina	
Elementi di primo soccorso			

Convergenze - collaborazioni:

CIP - Ufficio Formazione, CONI-Scuola dello Sport, Università, altre realtà formative.

Art. 1 - La Struttura Formativa Federale

Atteso che l'attività di formazione è uno dei fini istituzionali della FISDIR (art. 4.2 dello Statuto), lo statuto federale assegna al Consiglio Federale unica competenza in materia, provvedendo con apposita delibera alla emanazione del presente regolamento e all'approvazione dei piani di studio e delle procedure per il riconoscimento delle qualifiche federali.

Il Consiglio Federale, in relazione alla complessità dell'attività da svolgere, può affidare con espressa delega, la responsabilità dell'area formativa ad uno dei suoi membri e provvedere, di concerto con il Segretario Federale, all'assegnazione di una o più risorse dedicate.

L'Area formativa federale agisce con caratteristiche di polivalenza sul versante della progettazione, della propositività e su quello meramente operativo volto alla realizzazione



degli obiettivi individuati in sede di lavoro, interfacciandosi, per la concreta attuazione degli stessi, con le altre strutture federali.

In particolare ad essa sono affidati principalmente i seguenti compiti:

- ✓ Elaborare i percorsi formativi di ogni qualifica federale, stabilendone la metodologia di apprendimento,
- ✓ Stabilire i contenuti della formazione in termini di competenze di base, trasversali e tecnico-operative,
- ✓ Individuare i “formatori” delle varie tematiche oggetto dei corsi e provvedere al loro inserimento in ruolo,
- ✓ Individuare soggetti e istituzioni in grado di fornire consulenze, con i quali attivare forme di collaborazione e sottoscrivere eventuali convenzioni e forme di collaborazione per il riconoscimento comune di percorsi formativi e/o di qualifiche tecniche,
- ✓ Coordinare i rapporti con la Scuola dello Sport e con le Scuole Regionali dello Sport del CONI, con l’Ufficio Formazione del CIP, con le Università,
- ✓ Sovrintendere i corsi di formazione a carattere residenziale e nominare i commissari per presiedere gli esami conclusivi,
- ✓ Proporre il riconoscimento dei Centri di Formazione Federale,
- ✓ Aggiornare annualmente gli albi federali istituiti,
- ✓ Verificare l’attuazione e l’applicazione delle convenzioni e dei protocolli d’intesa sottoscritti dalla federazione in tema di formazione,
- ✓ Curare la raccolta e la produzione di testi attinenti l’attività formativa.

Art. 2 - Il Comitato Tecnico-Scientifico

L’attività svolta dall’Area Formativa Federale è supportata da un Comitato Tecnico Scientifico composto da:

1. Un consigliere federale all’uopo delegato,
2. Il Responsabile dell’area formativa federale,
3. Il Direttore Tecnico Nazionale,
4. Il Medico federale,
5. Uno Psicologo,
6. Il Segretario federale o persona da lui designata per le incombenze di carattere amministrativo.

Possono fare parte inoltre del Comitato Tecnico-Scientifico tutti coloro che il Comitato stesso ritenga utile convocare in qualità di esperti delle materie attinenti l’attività federale.

Il Comitato Tecnico-Scientifico è chiamato ad assolvere i compiti di cui all’art. 4.2 dello Statuto Federale e promuovere eventi culturali e scientifici (convegni, stages, convention, ecc.) su tematiche inerenti l’attività federale.

Art. 3 - I Ruoli Federali

I ruoli e le relative qualifiche federali rilasciate dalla FISDIR sono:

Ruoli tecnici

- I. ASSISTENTE TECNICO DI DISCIPLINA
- II. ISTRUTTORE DI DISCIPLINA
- III. ALLENATORE DI DISCIPLINA
- IV. UFFICIALE DI GARA

L' "assistente tecnico di disciplina" è un operatore che coadiuva e affianca gli istruttori e gli allenatori di disciplina nelle attività da questi proposte, escludendosi qualsiasi responsabilità diretta nel gestire autonomamente allievi o gruppi di allievi con disabilità.

L' "istruttore di disciplina" è un tecnico in possesso di specifico brevetto rilasciato da un ente competente che si occupa dell'insegnamento della disciplina, della formazione tecnica e dell'avviamento all'attività competitiva.

L' "allenatore di disciplina" è un tecnico specializzato esperto nella formazione tecnica ed agonistica di una specifica disciplina, in grado di gestire squadre ed atleti nella preparazione fisica generale e speciale, nella tecnica, nell'organizzazione, nella conduzione psicologica del gruppo e del singolo atleta.

L' "ufficiale di gara" è una figura formata per la direzione degli incontri, la valutazione delle prestazioni di gara (sport tecnico combinatori) e per la verifica del rispetto dei regolamenti sportivi (arbitri, giudici di gara, commissari).

Ruoli professionali

- I. DIRIGENTE SPORTIVO
- II. MEDICO SOCIALE
- III. COLLABORATORE PARAMEDICO
- IV. FORMATORE
- V. ORIENTATORE SPORTIVO

Il "dirigente sportivo" è una figura esperta nella gestione delle associazioni sportive dilettantistiche in quanto in possesso di adeguate conoscenze generali e specifiche in campo amministrativo, legale, fiscale, della tutela sanitaria, della conduzione e gestione degli impianti sportivi e in materia di organizzazione dell'attività sportiva.

Il "medico sociale" e il "collaboratore paramedico" sono figure in possesso di requisiti professionali specifici: medico, fisioterapista, infermiere, ecc.

Il "formatore" è una figura in possesso di titoli ed esperienza nelle materie attinenti l'area formativa federale.

L' "orientatore sportivo" è un operatore, in grado di orientare l'atleta per l'inserimento nella disciplina sportiva che maggiormente risponde alle sue attitudini, interesse, capacità,

inclinazioni e desideri.

Inoltre, elabora e propone programmi volti alla diffusione e alla promozione delle attività sportive federali presso gruppi e strutture che ne facciano richiesta.

Art. 4 - Albo Nazionale Federale

Per il conseguimento delle qualifiche riconosciute dalla FISDIR gli interessati dovranno frequentare, ove previsto, i corsi indetti dall'Area Formativa. I corsisti che avranno superato con esito positivo tutte le prove d'esame riceveranno l'attestazione della qualifica conseguita e saranno inseriti nello specifico ruolo di appartenenza dell'Albo Nazionale Federale:

L'Iscrizione all'Albo Nazionale Federale ha validità annuale e presuppone il regolare tesseramento della persona alla FISDIR nella stagione di riferimento o attraverso una società sportiva affiliata o direttamente alla federazione. La quota di tesseramento è stabilita annualmente dal Consiglio Federale ed è unica qualsiasi siano le qualifiche, anche plurime, attribuite al tesserato.

La qualifica ufficialmente attribuita sarà riportata nella tessera federale personale (es. istruttore federale nuoto, assistente tecnico federale calcio, medico sociale, ecc.) e la validazione della tessera per la stagione sportiva di riferimento attesterà la regolare iscrizione all'Albo Nazionale Federale.

L'appartenenza ai ruoli di cui al presente Regolamento si può perdere per sospensione e cessazione.

1. Sospensione:

- per il mancato rinnovo annuale di tesseramento;
- per provvedimento disciplinare adottato dai competenti Organi di Giustizia;
- per mancata partecipazione a uno dei corsi di aggiornamento obbligatori (art. 13 Statuto Federale)

2. Cessazione

- per mancato rinnovo del tesseramento per 3 anni consecutivi;
- per mancata partecipazione a due stage di aggiornamento consecutivi;
- per dimissioni volontarie rassegnate per iscritto;
- per ritiro della tessera da parte della FISDIR a seguito di provvedimenti disciplinari da parte dei competenti Organi di Giustizia.

La cancellazione dai ruoli è deliberata dal Consiglio Federale e notificata per iscritto all'interessato.

Coloro che volessero richiedere successivamente l'iscrizione a ruolo sono obbligati a porre in essere tutti gli atti all'uopo previsti, come non fossero mai appartenuti al ruolo in questione.

E' data facoltà al Consiglio Federale, su proposta della Commissione Tecnico-Scientifica, valutati i requisiti tecnico sportivi personali dell'interessato, deliberare *ope legis* e in via del



tutto eccezionale l'attribuzione di una qualifica federale di carattere tecnico, a coloro che abbiano maturato nella specifica disciplina debite competenze e una valida esperienza pregressa.

Al termine di ogni stagione sportiva sarà eseguita a cura dell'Area Formativa federale la revisione e l'aggiornamento dell'Albo Nazionale Federale.

Art. 5 - L'Attività Formativa

I percorsi formativi per il riconoscimento delle qualifiche federali di cui all'art. 3 del presente Regolamento sono deliberati dal Consiglio Federale su proposta dell'Area Formativa, sentito il parere del Comitato Tecnico-Scientifico e pubblicati ufficialmente sul sito istituzionale della FISDIR.

I percorsi formativi stabiliscono per ogni qualifica i requisiti di accesso degli aspiranti, le modalità di svolgimento dei corsi, gli strumenti didattici utilizzati, i contenuti trattati, i costi, le modalità di esame e quant'altro necessario.

Possono essere soggetti nel tempo a integrazioni a revisioni periodiche sia dei contenuti sia delle metodologie utilizzate in relazione all'evolversi delle necessità didattiche.

Parimenti su proposta dell'Area Formativa, sentito il parere del Comitato Tecnico-Scientifico, il Consiglio Federale può deliberare l'istituzione di corsi di aggiornamento e/o di specializzazione per ogni singola qualifica federale che abbiano l'obiettivo di approfondire le diverse tematiche e fornire ai tecnici e alle altre figure nuovi strumenti operativi.

I corsi di aggiornamento e/o di specializzazione, qualunque sia la forma organizzativa scelta, non possono in alcun caso portare al conferimento di ulteriori qualifiche.

In conformità all'art. 13.4 dello Statuto i tesserati in possesso di qualifica di carattere tecnico sono tenuti in ogni caso a partecipare ai corsi di aggiornamento indetti dalla FISDIR, a pena di sospensione prima e cessazione poi dal ruolo di iscrizione all'Albo Nazionale.

Art. 5.1

I moduli (sulle conoscenze di base e trasversali) saranno erogati in modalità FAD (formazione a distanza) secondo un sistema di comunicazione asincrona, che non prevede la partecipazione simultanea dei partecipanti.

L'approccio utilizzato si baserà sull'apprendimento collaborativo e prevederà la partecipazione attiva di ciascun partecipante alle discussioni didattiche e il continuo confronto con gli altri colleghi.

In particolare sarà previsto l'utilizzo di:



- Sessioni di studio individuale con il supporto di materiali didattici appositamente realizzati
- Sessioni dedicate alla condivisione di informazioni attraverso il forum on-line
- Test di valutazione apprendimento

Art. 6 - I Centri di Formazione Federale

L'attività a carattere residenziale, laddove sia prevista nei percorsi formativi, può essere affidata ai Centri di Formazione Federale riconosciuti dalla FISR.

Il riconoscimento di Centro Federale di Formazione è deliberato dal Consiglio Federale su proposta dell'Area formativa, con il parere favorevole della Commissione Tecnico-Scientifica.

I Centri Federali di Formazione devono essere in possesso di adeguati requisiti di competenza, di affidabilità e di esperienza in materia formativa, nonché avere la disponibilità di strutture logistiche idonee allo svolgimento del corso. All'uopo l'istanza di riconoscimento dovrà specificare:

- ✓ a chi è affidata la direzione della struttura e il suo curriculum personale,
- ✓ lo staff tecnico e professionale di cui si avvale,
- ✓ la struttura logistica e gli impianti sportivi disponibili,
- ✓ la dotazione di strumenti didattici,
- ✓ le esperienze pregresse in tema di formazione.

Ottenuto formale riconoscimento il Centro Federale di Formazione sarà ufficialmente abilitato all'organizzazione di corsi a carattere residenziale.

Art. 7 - La Formazione Decentrata

In relazione alle convenzioni e ai protocolli di intesa stipulati dalla FISR con altri organismi sportivi riconosciuti o meno dal CIP, all'attività svolta nell'ambito degli Istituti Universitari e della scuola e più in generale alla formazione erogata nei diversi ambiti sportivi, è data facoltà al Consiglio Federale attribuire qualifiche federali di carattere tecnico a coloro che hanno positivamente superato le prove d'esame dei corsi di formazione da questi istituti.

Nel qual caso e preventivamente l'Area Formativa federale dovrà concordare con i predetti soggetti erogatori il percorso formativo dei discenti al fine di assicurare una conoscenza il più possibile estesa delle attività federali e definire la qualifica federale da attribuire ai medesimi, sottoponendo debita proposta, accompagnata dal parere della Commissione Tecnico-Scientifica, al Consiglio Federale.

Resta fermo che l'iscrizione e la permanenza nell'Albo Federale Nazionale rimane in ogni caso subordinata al regolare tesseramento annuale dell'interessato.

